

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

**del 27 febbraio 1986**

**che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»**

(86/109/CEE)

(GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 21)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <b>M1</b> Direttiva 89/424/CEE della Commissione del 30 giugno 1989	L 196	50	12.7.1989
► <b>M2</b> Direttiva 91/376/CEE della Commissione del 25 giugno 1991	L 203	108	26.7.1991



**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

**del 27 febbraio 1986**

**che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»**

(86/109/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 82/859/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 66/401/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali di talune specie di piante foraggere;

considerando che la direttiva 69/208/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate di ogni tipo e sementi commerciali di talune specie di piante oleaginose e da fibra;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, di ciascuna delle suddette direttive autorizza la Commissione a vietare la commercializzazione delle sementi che non siano ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;

considerando che, in base alle informazioni attualmente disponibili, si è accertato che gli stati membri saranno in grado di produrre sementi di base e sementi certificate in misura sufficiente a coprire la domanda comunitaria di sementi di numerose specie sopra citate con sementi delle stesse categorie a decorrere dal 1° luglio 1987 per alcune specie, dal 1° luglio 1989 per altre e dal 1° luglio 1991 per ulteriori specie;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1987, le sementi di:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| — Vicia faba L. (partim) | — Favetta  |
| — Papaver somniferum L.  | — Papavero |

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

2. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1987, le sementi di:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| — Glycine max (L.) Merr. | — Soia            |
| — Linum usitatissimum L. | — Lino oleaginoso |

<sup>(1)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 31.

**▼B**

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».

**▼M1***Articolo 2*

Gli Stati membri stabiliscono che, a decorrere del 1° luglio 1989, le sementi di:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| — <i>Agrostis gigantea</i> Roth                       | — Agrostide bianca                 |
| — <i>Agrostis stolonifera</i> L.                      | — Agrostolonifera                  |
| — <i>Phleum bertolonii</i> DC.                        | — Fleolo bulboso                   |
| — <i>Poa palustris</i> L.                             | — Fienarola delle paludi           |
| — <i>Poa trivialis</i> L.                             | — Poa comune                       |
| — <i>Lupinus albus</i> L.                             | — Lupino bianco, varietà non amara |
| — <i>Brassica juncea</i> L. Czern. et Coss. in Czern. | — Senape bruna                     |

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

*Articolo 2 bis*

Gli Stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1990, le sementi di:

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| — <i>Agrostis capillaris</i> L. | — agrostide tenue  |
| — <i>Lotus corniculatus</i> L.  | — ginestrino       |
| — <i>Medicago lupulina</i> L.   | — luppolina        |
| — <i>Trifolium hybridum</i> L.  | — trifoglio ibrido |

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

**▼M2***Articolo 3*

Gli Stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1991, le sementi di:

- |  |  |
|--|--|
| — <i>Alopecurus pratensis</i> L.                                   | — coda di volpe                                  |
| — <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex. J.S. et K.B. Presl. | — avena altissima                                |
| — <i>Bromus catharticus</i> Vahl                                   | — bromo  |
| — <i>Bromus sitchensis</i> Trin.                                   | — bromo  |
| — <i>Lupinus luteus</i>  | — lupino giallo, varietà diverse da quelle amare |
| — <i>Lupinus angustifolius</i> L.                                  | — lupino azzurro                                 |
| — <i>Poa nemoralis</i> L.  | — poa dei boschi                                 |
| — <i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv.                           | — avena bionda                                   |
| — <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.                             | — facelia tenacetifolia                          |
| — <i>Sinapis alba</i> L.   | — senape bianca                                  |

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

*Articolo 3 bis*

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal paragrafo 5, gli Stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1° luglio 1991, le sementi di:

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| — <i>Agrostis canina</i> L.        | — agrostide canina             |
| — <i>Festuca ovina</i> L.          | — festuca ovina                |
| — <i>Lupinus albus</i> L.          | — lupino bianco, varietà amare |
| — <i>Lupinus luteus</i> L.         | — lupino giallo, varietà amare |
| — <i>Trifolium alexandrinum</i> L. | — trifoglio alessandrino       |

**▼M2**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| — <i>Trifolium incarnatum</i> L.  | — trifoglio incarnato                  |
| — <i>Trifolium resupinatum</i> L. | — trifoglio persico                    |
| — <i>Vicia sativa</i> L.          | — veccia comune                        |
| — <i>Vicia villosa</i> Roth.      | — veccia vellutata, veccia di Narbonne |

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».

2. Anteriormente alla data indicata al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo di sementi delle specie di cui al paragrafo 1 necessarie per la semina nel territorio rispettivo prima del 31 dicembre 1991, qualora si preveda che la disponibilità di sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» sia inferiore a tale quantitativo.

3. Gli Stati membri che hanno informato la Commissione, in conformità del paragrafo 2, di una possibile penuria di sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»:

- raccolgono tutte le informazioni disponibili in merito all'adattamento ai loro territori di varietà delle specie interessate elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e le comunicano alla Commissione immediatamente e comunque entro il 1° ottobre 1991, e
- incoraggiano la corretta conservazione degli ecotipi esistenti delle specie interessate, così da soddisfare le condizioni per la loro ammissione ufficiale come varietà.

4. Gli Stati membri che hanno ufficialmente ammesso varietà delle specie interessate incentivano la produzione delle relative sementi, ai fini della certificazione ufficiale quali «sementi di base» o «sementi certificate».

La Commissione studierà i mezzi appropriati per incentivare la commercializzazione delle sementi così prodotte.

5. Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 sono autorizzati a consentire la commercializzazione, fino al 31 dicembre 1991, di «sementi commerciali» ufficialmente controllate, nei limiti del quantitativo necessario per far fronte alla situazione di penuria dichiarata ai sensi del paragrafo 2. In aggiunta alle indicazioni prescritte dall'allegato IV della direttiva 66/401/CEE, l'etichetta ufficiale deve indicare:

- il tipo dichiarato di materiale di cui si tratta, e
- che le sementi sono destinate esclusivamente allo Stato membro interessato.

6. Nel caso di situazioni di penuria che si verificassero dopo il 31 dicembre 1991, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 66/401/CEE.

**▼B***Articolo 4*

Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre

- il 1° luglio 1987 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1,
- il 1° luglio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 2,

**▼M1**

- il 1° luglio 1990 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 2 e

**▼B**

- il 1° luglio 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 3.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

▼B

*Articolo 5*

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.